

Cooperative: ritenuta a titolo d'imposta

A cura di Antonio Gigliotti

Con la consulenza giuridica del 7 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la ritenuta applicata sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai soci di cooperative, anche delle piccole e micro imprese, è sempre a titolo di imposta. In merito al prestito sociale, infatti, fino al 31 dicembre 2011, gli interessi e i redditi di capitale erano soggetti a ritenuta diversa a seconda delle dimensioni della cooperativa. Per le piccole e le micro la ritenuta era del 12,50%, per le altre del 20%. La manovra bis ha abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la ritenuta al 12,50% per le piccole e le micro cooperative, uniformando così la misura al 20%. L'Agenzia chiarisce che questa ritenuta è sempre a titolo d'imposta.

Premessa

Con la consulenza giuridica, n° protocollo 954 – 16660 del 7 febbraio 2012, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla ritenuta fiscale pagata sugli interessi corrisposti ai soci delle cooperative. A presentare richiesta di consulenza giuridica è stata la Confederazione Cooperative italiane, la ConfCooperative, in merito all'interpretazione dell'articolo 2, comma 25, lett. a) del dl n. 138/11, la c.d. manovra bis che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il comma 8 dell'articolo 20 del dl n. 95 del 1974. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Abrogazione ritenuta al 12,50%

La norma che risulta abrogata per effetto della manovra di Ferragosto, prevedeva l'applicazione della ritenuta, a titolo di imposta, nella misura del 12,50% su interessi e redditi di capitale corrisposti ai soci, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, da società cooperative e loro consorzi, in relazione ai finanziamenti con i requisiti ex articolo 13 del Dpr n. 601/73.

Richiesta di consulenza giuridica

Si richiede alle Entrate l'esatta qualificazione, titolo d'imposta o titolo di acconto, della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti dalle piccole e micro cooperative la cui misura, per effetto della manovra bis, dal 1 gennaio 2012, è uniformata al 20%.

La ritenuta sui redditi e interessi dei soci

L'Agenzia delle Entrate risponde a questa richiesta di consulenza giuridica, osservando in via preliminare che:

- sono redditi di capitale, gli interessi e altri proventi che i soci persone fisiche percepiscono in relazione alle somme date a mutuo alla società;
- su tali redditi, se il socio è un soggetto residente, il sostituto di imposta applica la ritenuta a titolo di acconto (art. 26, comma 5 Dpr 600/73).

Riduzione della ritenuta dal 15 al 12,50%

Nell'ambito dei finanziamenti o prestiti sociali, sugli interessi e redditi di capitale corrisposti dalle società cooperative ai propri soci, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il dl n. 95 del 1974, all'articolo 20, comma 8 aveva stabilito la riduzione della ritenuta applicata a titolo di imposta, dal 15 al 12,50 per cento.

A condizione che però ricorrano i parametri stabiliti all'articolo 13 del Dpr n. 601/73.

Prestiti sociali piccole e micro cooperative (dl n. 95/74)

su interessi e redditi di capitali ai soci persone fisiche

se ricorrono le condizioni ex articolo 13 Dpr 601/73

applicazione ritenuta ridotta dal 15 al 12,50%

Definizione di micro e piccole coop

La definizione di piccole e micro cooperative è fornita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 per cui:

- sono piccole, quelle cooperative che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di attivo di bilancio, non superiore a 10 milioni di euro;
- sono micro quelle con meno di 10 persone occupate e con un fatturato annuo o un totale di attivo di bilancio, non superiore a 2 milioni di euro.

E' sufficiente non rispettare uno dei due parametri per uscire dalla definizione di micro o piccola impresa.

Requisiti ex art.13 Dpr 601/73

L'agevolazione fiscale (riduzione ritenuta dal 15 al 12,50%) è applicabile solo ai proventi derivanti dai finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, alle cooperative e loro consorzi, se però si soddisfano i requisiti ex articolo 13 del Dpr n. 601/73.


Requisiti ex articolo 13 Dpr 601/73

- ✓ il prestito sociale deve essere erogato solo da soci persone fisiche;
- ✓ i versamenti da fare da parte dei soci devono essere effettuati solo per conseguire l'oggetto sociale e nel limite di 20.658,25 euro (elevato a 41.316,56 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione, alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro, nonché per quelle edilizie di abitazione);
- ✓ gli interessi non devono superare la misura massima di quella prevista per gli interessi che spettano ai detentori di buoni fruttiferi postali aumentata di 2,5 punti.

Si ricorda inoltre che le società cooperative che ricevono finanziamenti fruttiferi dai propri soci devono, in ogni caso, rispettare la disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti non bancari.

Ritenuta al 20%

L'Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica in oggetto, ricorda anche che il decreto legge n. 63 del 2002, all'articolo 6, comma 3 ha previsto che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese, ai propri soci, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite all'articolo 13 del Dpr m. 601/73, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.



Con questa previsione si ribadisce che la trattenuta ha come valore quello di titolo d'imposta e al tempo stesso si eleva la stessa ritenuta sugli interessi corrisposti sui finanziamenti dei soci da parte delle cooperative diverse da quelle piccole e micro.

Le ritenute fino al 31 dicembre 2011

Così fino al 31 dicembre 2011, per quanto concerne i finanziamenti da parte dei soci alle cooperative, sugli interessi percepiti in relazione al prestito sociale, si applicava la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, a patto che la cooperativa era una piccola o micro cooperative e i prestiti erogati rispettassero i requisiti ex articolo 13 del Dpr 601/73. Per le cooperative non rientranti nella definizione di micro o piccola impresa, la ritenuta applicabile agli interessi corrisposti ai soci, per effetto dell'articolo 82, comma 27 del dl n. 112 del 2008, ha misura pari al 20%, quindi erano diverse a seconda della dimensione della cooperativa.

Le ritenute al 31.12.11	
Micro e piccole coop	Ritenuta al 12,50%
Grandi e medie coop	Ritenuta al 20%

Manovra di Ferragosto

Il dl n. 138/11 convertito in legge n. 148 del 2011, la c.d. manovra bis o di Ferragosto, all'articolo 2 comma 25 ha abrogato la disposizione che prevede la ritenuta a titolo di imposta nella misura ridotta del 12,50 % a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Secondo le Entrate, con l'abrogazione di questa norma, il legislatore ha voluto solo uniformare la misura della ritenuta al 20% sugli interessi dei prestiti dei soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato corrisposti da tutte le cooperative, senza differenziare la natura del prelievo fiscale.

Nella relazione illustrativa del dl n. 138/11 si legge che le misure introdotte “*sono finalizzate all'adozione di un'aliquota unica, intermedia rispetto a quelle esistenti, ma non superiore al 20%, in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27% attualmente previste in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari*”.

La ritenuta a titolo di imposta

Secondo l'Agenzia, nella consulenza giuridica del 7 febbraio scorso, l'unificazione al 20%, dell'aliquota di imposizione dei redditi di natura finanziaria, riguarda sia le ritenute a titolo di acconto o di imposta, sia le imposte sostitutive delle imposte sui redditi previste per queste tipologie di reddito.

Le Entrate così affermano che con l'abrogazione della ritenuta al 12,50 per cento, il legislatore abbia previsto una misura unica del 20% della ritenuta sugli interessi dei prestiti alle cooperative da parte dei soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato e non ha invece inteso modificare il titolo del prelievo che rimane a titolo di imposta per i soci di tutte le cooperative.



Diversamente, conclude l'Agenzia, si creerebbe una disparità di trattamento tra i soci di cooperative a discapito di quelli delle piccole e micro cooperative che dovrebbero essere soggetti ad imposizione con la stessa aliquota di ritenuta, ma a titolo di acconto, con l'obbligo dichiarativo ed eventuale di un'ulteriore tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

7 maggio 2012
Antonio Gigliotti